REGOLAMENTO UTILIZZO PARCHI

INDICE:

Art. 1 Definizione

Art. 2 Apertura

Art. 3 Modalità di accesso

Art. 4 Utilizzo

Art. 5 Sanzioni

Art. 6 Risarcimento dei danni

Art. 7 Vigilanza e custodia

Art. 8 Norma di rinvio

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 – DEFINIZIONE

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli spazi di verde pubblico e dei parchi esistenti sul territorio comunale . Il disciplinare viene approvato allo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di beni pubblici di grande valore naturalistico e ambientale e nel contempo determinare principi e regole dirette a salvaguardare il valore inestimabile del parco a fini sociali e culturali.

Art. 2 – APERTURA

I Parchi sono aperti al pubblico TUTTO L'ANNO. L'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti che saranno predisposte e rese pubbliche dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Al di fuori degli orari stabiliti, l'accesso al Parco Comunale è consentito soltanto alle persone espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio con idoneo provvedimento.

Art. 3 – MODALITA' DI ACCESSO

Il comportamento degli utenti deve essere sempre tale da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza.

Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del parco, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli utenti.

I minori degli anni 12 devono essere sempre accompagnati da un adulto.

Per tutto il parco valgono le seguenti regole:

• è vietato circolare con motocicli, automezzi o altri mezzi di locomozione, ad eccezione dei mezzi autorizzati per ragioni di servizio;

• è vietato introdurre animali;

• è vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;

• è vietato sporcare ed imbrattare il suolo e le attrezzature;

• è vietato asportare o comunque danneggiare piante, arbusti, tappeto erboso e seminati. In particolare è vietato manomettere ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori e piante in genere;

• è vietato abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente gli animali dimoranti nel parco;

• è vietato utilizzare impropriamente panchine, arredi, attrezzature, giochi dei bimbi;

• è vietato utilizzare le attrezzature per bambini alle persone maggiori di anni 12;

• è vietato utilizzare le attrezzature per adulti (Parco qualità della vita) alle persone minori di anni 12;

• è vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

• sono vietati tutti i giochi e le attività (qualora non espressamente autorizzate) che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

• è vietato il gioco del pallone organizzato degli adulti, è consentito il gioco spontaneo dei bambini;

• i bambini al di sotto degli 8 anni devono sempre essere accompagnati da persone adulte;

• è vietato bivaccare o installare attrezzature da campeggio, allestire gazebo, piantare pali, attrezzature espositive ed ogni altra qualsivoglia struttura, salvo espresse autorizzazioni;

• è vietata la questua sotto qualsiasi forma, salvo la raccolta di fondi a scopo di beneficenza o filantropici autorizzati dall'amministrazione.

• non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc.. Radio, televisione e simili, possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.

• è vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, o la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche, in forma ambulante, senza espressa autorizzazione.

• è vietato apporre o distribuire manifestini, locandine, avvisi, depliant o simili, senza l'autorizzazione del Consorzio Parco Nord Milano e al di fuori degli spazi a tal fine indicati nell' autorizzazione.

• è vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura.

• è vietata ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al parco, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori.

• è vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli agli alberi.

• i visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico a pubblica decenza e buon costume.

• è vietato esercitare il nudismo, o comunque circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato.

• è vietato circolare e sostare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme del Regolamento di Igiene Ambientale.

Eventuali deroghe potranno essere di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale per consentire particolari manifestazioni locali ed occasionali.

Art. 4 – UTILIZZO

Al di fuori dell' utilizzo generico dei Parchi Comunali, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito l'utilizzo per attività collettive, manifestazioni, iniziative culturali, ricreative e didattiche, solo su espressa richiesta scritta debitamente autorizzata.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale dei Parchi.

L'utilizzo dei Parchi da parte di soggetti privati, associazioni, comitati o di altri organismi, fuori dagli orari di apertura del Parco, è soggetto al pagamento della tariffa stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale;

Le manifestazioni dovranno svolgersi soltanto sui viali esistenti senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi e senza impedire la fruizione pubblica del Parco, al di là del tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

In ogni caso l'utilizzo dei Parchi non preclude al pubblico l'accesso negli orari di apertura.

Art. 5 – SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento saranno punite con le sanzioni previste dai vigenti Regolamenti comunali, nonché quelle previste eventualmente dalle altre leggi e normative di carattere regionale e nazionale sulla tutela dell'ambiente.

Art. 6 – RISARCIMENTO DEI DANNI

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente disciplinare, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino, maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.

Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente disciplinare da parte degli utenti.

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti l'area e le strutture in parola vanno comunicati al personale dell'Ufficio Tecnico del Comune, i cui nominativi recapiti saranno pubblicizzati con apposito avviso in loco.

Art. 7 – VIGILANZA E CUSTODIA

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente disciplinare è esercitata dagli agenti di Polizia Locale e dagli altri corpi di polizia statale.

Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente disciplinare da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni anche mediante l'identificazione dei soggetti trasgressori.

Art. 8 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia (Codice Civile e T.U. Enti Locali).

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune.